

dr. G. MAAS

dr. M. STOCKER

dr. K. STOCKER

dr. H.W. WICKERTSHEIM

dr. R. SIEBENFÖRCHER

dr. U. MAAS

Circolare informativa – area tributaria

LA FINANZIARIA 2023

È stata pubblicata la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, in vigore dall'1.1.2023. Le novità fiscali sono contenute nell'art. 1, composto da 903 commi.

Crediti d'imposta energetici 1 trimestre 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella:

		Credito d'imposta			
Soggetti	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022	1 trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%
Imprese non energivore		15%		30%	35%
Imprese gasivore	10%	25%			
Imprese non gasivore				40%	45%
Imprese esercenti attività agromeccanica			20%		%
Imprese esercenti attività agricola					
Imprese esercenti attività della pesca	20%	20%		20%	

I nuovi crediti d'imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023.

SEITE 1/11



Regime forfetario - commi 54

Le novità relative al regime forfetario abbiamo esaminato in una circolare dedicata, consultabile anche sul nostro sito. La novità più rilevante è senz'altro l'aumento del limite dei ricavi e compensi, portati da € 65.000 ad € 85.000.

Flat tax incrementale - commi da 55 a 57

Le disposizioni relative alla flat tax incrementale sono piuttosto complesse, ma in buona sostanza si prevede una sorta di tassazione sostituiva del 15% per i maggiori ricavi realizzati nel 2023 rispetto al ricavo maggiore degli anni 2020 − 2022. L'importo massimo sul quale imprenditori individuali e professionisti possono applicare questa flat tax è di € 40.000, con un vantaggio fiscale teorico massimo di ca € 12.000. Il conteggio esatto sarà effettuato dal commercialista in sede di dichiarazione dei redditi 2024 pro 2023.

Maggior ammortamento immobili attività di commercio - commi da 65 a 69

In sede di approvazione è stato fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4.

Codice Ateco	Descrizione
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Riduzione aliquota IVA prodotti igiene intima femminile / infanzia - comma 72

È confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto

della quale è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:

- assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell'igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Riduzione IVA applicabile al pellet - comma 73

In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

Proroga agevolazioni acquisto "prima casa" under 36 - comma 74 e 75

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa". In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l'esonero dal pagamento:
- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale; a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

Detrazione IVA acquisto immobili classe a / b - comma 76

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali.

SEITE 3/11

Esenzione IMU immobili occupati - comma 81 e 82

E' confermata l'estensione dell'esenzione IMU agli immobili:

- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.; ovvero
- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Costi operazioni con imprese "black list" - commi da 84 a 86

Con l'introduzione all'art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. "black list".

In particolare è ora prevista la deducibilità, nel limite del relativo valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, delle spese / altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell'Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.

Tale disposizione non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l'impresa residente in Italia dimostra la sussistenza della "circostanza esimente", ossia che le predette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Le nuove regole riguardano anche le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei predetti Stati / territori.

Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel mod. REDDITI. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).

Assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice - commi da 100 a 105

É confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione). A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

SEITE 4/11

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023

Estromissione immobile imprenditore individuale - comma 106

É confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione terreni e partecipazioni - commi da 107 a 109

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli
- partecipazioni

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%, in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

SEITE 5/11



Analisi rischio apertura nuove partite IVA - commi da 148 a 150

Al fine di rafforzare i controlli previsti dalla Legge Iva, è confermata l'introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l'Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l'utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

A seguito dell'esito delle predette analisi l'Agenzia invita il contribuente a comparire di persona presso l'Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:

- consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;
- dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione del contribuente / esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un Provvedimento di cessazione della partita IVA.

Tregua fiscale - commi da 153 a 159 e da 166 a 251

Le disposizioni in materia di c.d. "tregua fiscale hanno ad oggetto:

- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
- la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori:
- la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a
 € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 2015 e la c.d.
 "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente
 della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022

Nuovi limiti contabilità semplificata - comma 276

Le disposizioni relative ai nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata sono ora: € 500.000 (prima € 400.000) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; € 800.000 (prima € 700.000) per le imprese aventi per oggetto altre attività. Il nostro reparto contabilità tiene monitorata la situazioni dei nostri clienti.

Bonus mobili - comma 277

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000

SEITE 6/11



per il 2023 (in precedenza € 5.000).

Proroga detrazione eliminazione barriere architettoniche - comma 365

In sede di approvazione è stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

E' stato inoltre previsto che per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

Limite utilizzo del contante - comma 384

È confermata la modifica in base alla quale dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

"Sabatini ter" - commi da 414 a 416

Viene prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. "Sabatini-ter". In particolare sono stanziati:

- € 30 milioni per il 2023;
- € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi - comma 423

E' stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine entro il quale è consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la "prenotazione" (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40%.

Sostegno settore autotrasporto - commi 503 e 504

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato". Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi - comma 614

È confermato il riconoscimento anche per il 2023 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

SEITE **7/1**1

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Bonus sponsorizzazioni sportive - comma 615

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Varie di inizio anno

Scaglioni IRPEF

Gli scaglioni e le percentuali IRPEF dal 2022 sono:

reddito	Irpef
fino a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	27%
da 28.000 a 50.000	35%
sopra 50.000	43%

SEITE 8/11



Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2023 il tasso di interesse legale passa dal 1,25 al 5,00%. Qui di seguito riportiamo l'evoluzione storica del tasso di interesse legale:

dal	al	tasso
		interesse
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017	31.12.2017	0,1%
01.01.2018	31.12.2018	0,3%
01.01.2019	31.12.2019	0,8%
01.01.2020	31.12.2020	0,05%
01.01.2021	31.12.2021	0,01%
01.01.2022	31.12.2022	1,25%
01.01.2023		5,00%

In base al tasso di interesse legale è determinato il valore dell'usufrutto e di conseguenza anche il valore della nuda proprietà. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

Età del titolare del diritto di usufrutto	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0 – 20	95,00	5,00
21 – 30	90,00	10,00
31 – 40	85,00	15,00
41 – 45	80,00	20,00
46 – 50	75,00	25,00
51 - 53	70,00	30,00
54 -56	65,00	35,00
57 – 60	60,00	40,0 0
61 – 63	55,00	45,00
64 – 66	50,00	50,00
67 - 69	45,00	55,00
70 – 72	40,00	60,00
73 – 75	35,00	65,00
76 – 78	30,00	70,00
79 – 82	25,00	75,00
83 – 86	20,00	80,00
87 – 92	15,00	85,00
93 – 99	10,00	90,00

SEITE 9/11



Interessi moratori:

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. In base al decreto legge 231/2002 gli interessi sono dovuti in modo "automatico", senza che il creditore debba mettere in mora il debitore. L'ammontare è stabilito semestralmente per decreto del governo.

anno	1° semestre	2° semestre
2010	8,00%	8,00%
2011	8,00%	8,25%
2012	8,00%	8,00%
2013	8,75%	8,50%
2014	8,25%	8,15%
2015	8,05%	8,05%
2016	8,05%	8,00%
2017	8,00%	8,00%
2018	8,00%	8,00%
2019	8,00%	8,00%
2020	8,00%	8,00%
2021	8,00%	8,00%
2022	8,00%	8,00%

Per prodotti facilmente deteriorabili il tasso di cui sopra è aumentato di 4 punti percentuali.

Termini per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

I termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. sono:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (fino al 2015 il quarto anno);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fino al 2015 il quinto anno), in caso di omessa dichiarazione.

Valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione		
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa	
2016	31.12.2022	31.12.2024	
2017	31.12.2023	31.12.2025	
2018	31.12.2024	31.12.2026	
2019	31.12.2025	31.12.2027	
2020	31.12.2026	31.12.2028	
2021	31.12.2027	31.12.2029	



Costi chilometrici - tariffe ACI:

Le tariffe ACI per i costi chilometrici devono essere usate per addebitare l'uso della propria macchina da parte di un dipendente o di un amministratore / soci nei confronti dell'impresa. Per automezzi fino a 17 CF (se a benzina) rispettivamente fino a 20 CF (se diesel) si devono usare le tariffe specifiche predisposte per ogni singola vettura. Per automezzi oltre 17 CF rispettivamente 20 CF si possono invece usare le tariffe aggiornate a settembre dell'anno passato e per comodità qui riportate.

Tutte le tariffe vedi aci.it.

Chilometri annui	€/KM per mezzi a	€/KM per mezzi con
	benzina	motore diesel
fino a 5.000 Km/annui	0,92415	
fino a 10.000 Km/annui	0,62282	0,67944
fino a 15.000 Km/annui	0,52237	0,55403
fino a 20.000 Km/annui	0,47215	0,49132
fino a 25.000 Km/annui	0,44201	
fino a 30.000 Km/annui	0,42192	0,42862
fino a 35.000 Km/annui	0,40757	
fino a 40.000 Km/annui	0,39681	0,39727
(tabella fino a 100.000 Km)		

Le tabelle vengono aggiornate 2 volte all'anno (marzo e settembre)

Per ulteriori chiarimenti siamo a Vostra disposizione.

Merano, gennaio 2023

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it